



Alla c.a. Pisani Lauro S.r.l.

e p.c. Settore Autorizzazioni uniche ambientali

ARPAT – Dipartimento di Piombino

Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento prevenzione
Piombino

Settore VAS e Vinca

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere (valutazione preliminare) per modifica all'impianto di gestione rifiuti ubicato in S.P. n.29 per San Piero, Km 0/700, loc. Le Caviere, Campo nell'Elba (LI); proponente: Pisani Lauro Srl. Nota di risposta.

In riscontro alla vostra nota prot. 0512476 del 27/09/2024 e alla relativa documentazione allegata, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con riferimento alla modifica prevista nell'impianto di gestione rifiuti ubicato in S.P. n.29 per San Piero Km 0/700, loc. Le Caviere, Campo nell'Elba (LI), si comunica quanto segue.

Premessa

L'impianto in questione:

- ricade al punto 7 lettera zb) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di cui all' Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti;"* dell'Allegato IV della parte seconda del D.lgs. 152/2006;

- è stato oggetto di un procedimento di verifica postuma, concluso con Atto dirigenziale n. 65 del 29/04/2013 della Provincia di Livorno, recante esclusione dalla procedura di VIA; successivamente è stata rilasciata l'autorizzazione con Atto dirigenziale n. 156 del 29/10/2013 della Provincia di Livorno;

- con decreto n. 10627 del 03/07/2018 della Regione Toscana (successivamente aggiornato con decreto n. 21211 del 23/12/2020) è stata rilasciata l'Autorizzazione unica ambientale (ex DPR 59/2013) che ricomprende le seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dando atto del non superamento dei limiti di cui alla relazione del tecnico in acustica e pertanto non risulta necessario emettere il nulla osta previsto dalla norma nei casi di superamento dei limiti di legge;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata con codice 49/LI AUA.



Richiesta oggetto del presente parere

Attualmente l'impianto è autorizzato (per attività di cui al punto 7.1.3 lettera a) del D.M. 350/1998 - classe di iscrizione n. 4; punto 7.1.3 lettera a) all'operazione di recupero R5 di una quantità annua di rifiuti inerti pari a 7.500 tonnellate, con stoccaggio istantaneo pari a 3.000 tonnellate.

Il progetto di modifica dell'impianto in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente, è di natura gestionale e prevede di incrementare i giorni di attività fino 290 all'anno; è previsto l'aumento della quantità di rifiuti trattati in R5, da 7.500 a 14.500 tonnellate/anno, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio istantaneo a 3.000 tonnellate; la produzione giornaliera massima in R5 si attesterà a 50 tonnellate. Per l'attività di frantumazione è previsto l'utilizzo dei macchinari esistenti costituiti dal gruppo mobile di frantumazione OM Crusher ARGO con una tramoggia di carico la cui capacità è di 3 mc. La produzione del frantoio (min. 25 – max. 180 t/h) varia dal tipo di materiale introdotto (calcestruzzo, asfalto, calcare ecc.) e dal rapporto di riduzione definito tra il materiale in ingresso ed il materiale in uscita.

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità della modifica gestionale prevista, evidenzia che:

- rimane confermata l'attività 7.1 del DM 350/1998;
- rimane invariato il sistema di trattamento R5;
- è presente un sistema di abbattimento polveri con nebulizzazione ad acqua, tale da garantire, sia il rispetto delle norme vigenti in materia di emissioni in atmosfera che, il recupero di tutte le polveri, in quanto, recuperate e aggiunte alla frazione fine;
- allega il prospetto del calcolo delle polveri PM10 emesse, in sintonia con PRQA Piano regionale per la qualità dell'Aria ambiente, Allegato 2 – Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive, rispetto al recettore sensibile prossimo a distanza di circa 240 m. Il documento evidenzia il rispetto dei limiti imposti dalla normativa senza previsione di azioni mitigative;
- non varierebbero gli aspetti acustici, rispetto a quanto emerso in fase di Verifica di assoggettabilità, non variando le procedure operative e non essendo variati neanche i recettori interessati.

Considerazioni

Dalla documentazione trasmessa dal proponente e da quella agli atti del Settore scrivente (afferente al procedimento di verifica del 2013 ed al procedimento di rilascio dell'AUA 2018), risulta quanto segue.

Nelle premesse dell'atto dirigenziale n.65 del 29/04/2013, di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, è citato il contributo istruttorio di ARPAT prot. 15516 del 07/03/2013 agli atti della Conferenza dei servizi del 11/04/2013. In tale contributo è riportato tra l'altro quanto segue:

“[...]”

Le quantità massime di rifiuti autorizzate ad essere avviate al recupero dall'azienda ammonta a 5900 t/anno; la messa in riserva per 2990 tonnellate (quantità massima istantanea)”

....

In base al sopralluogo effettuato in data 4 marzo 2013 è stato accertato che la ditta effettua l'operazione R5 mediante i seguenti macchinari:

- gruppo di frantumazione semovimente autonomo denominato “OM Crusher ARGO”
- gruppo mobile vagliante a 3 selezioni “VV1023M”

[...].



Dallo stesso contributo emerge che il recupero di rifiuti inerti avviene per 25 t/g.

Il proponente nel 2018 ha presentato istanza per il rilascio dell'AUA con riferimento all'attività in oggetto. Nel corso del procedimento, ha chiesto di aumentare i quantitativi annuali autorizzati passando da 6.000 a 7.500 tonnellate/anno e nel contributo istruttorio ARPAT (prot. 288797 del 30/05/2018) è stata esaminata tale richiesta. Il decreto n. 10627 del 03/07/2018 di conclusione del procedimento di rilascio dell'AUA prescrive che l'attività sia svolta secondo le indicazioni presenti negli allegati A, B e C.

Nell'Allegato B "*Certificato d'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)*" del decreto AUA prima tabella è indicato: Quantità annua movimentata complessiva e Quantità annua trattata complessiva 7.500 tonnellate; nella successiva tabella "*Tipologie di rifiuti degli allegati al D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i (oppure D.M. 161 del 12/06/2002), per i quali la ditta è iscritta*" è riportato Quantità presunta annua movimentata 6.000 tonnellate.

Nella documentazione allegata all'istanza di AUA elaborato "ALL 15 SCHEDA G14 REL TEC RECUP RIF NON PER" è riportato per l'impianto:

- potenzialità di recupero giornaliera 30 t/giorno;
- tempo stimato di funzionamento dell'impianto ore/giorno circa 1/1,5 – giorni/anno circa 170.

Analogo dato (30 t/g di capacità produttiva) emergerebbe dall'elaborato "Allegato 8 Scheda C Piano gestione emissioni in atmosfera".

Nella richiesta di aumento dei quantitativi annui di rifiuto in ingresso, avanzate nell'ambito del procedimento di AUA, il proponente dichiara che l'aumento richiesto, da 6.000 a 7.500 tonnellate/anno, si configura inferiore alle 5 tonnellate/giorno, con una attività che sembrerebbe operare per circa 300 giorni all'anno (1.500 tonnellate diviso 5 tonnellate/giorno = 300 giorni).

Nel 2016 l'area dell'impianto è stata inclusa all'interno del Sito Natura 2000, ZSC-ZPS Monte Capanne e promontorio dell'Enfola (IT5160012); da tale data emerge la necessità di valutazione di incidenza nei casi previsti dall'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e dalla l.r. 30/2015.

Ciò premesso, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente e quella agli atti del Settore scrivente:

- non è chiaro quale sia la capacità produttiva giornaliera in t/g, per l'operazione R5, valutata durante il procedimento provinciale di verifica del 2013, anche con riferimento alla produzione di polveri ed al rumore (nel contributo ARPAT agli atti del procedimento è riportato il valore di 25 t/g);
- tale capacità produttiva non emerge con chiarezza neanche dal vigente atto autorizzativo né dalla documentazione presentata ai fini AUA. Sembrerebbe che, nel procedimento di AUA, sia stata valutata una capacità produttiva di 30 t/g;
- il quantitativo annuo di rifiuto avviato all'operazione R5 è stato valutato in 5.900 – 6.000 t/a nel procedimento di verifica (nell'AUA 2018 è stato autorizzato un quantitativo annuo in R5, pari a 7.500 t/a); l'incremento di 1.500 t/a non è stato valutato ai fini VIA e quindi deve essere valutato in termini cumulati rispetto alla richiesta di modifica in oggetto;
- in esito alla modifica gestionale proposta, la capacità produttiva annua in R5 passerà a 14.500 t/a, rispetto al quantitativo di 6.000 t/a valutato nella verifica di VIA del 2013. Detto aumento sarebbe accompagnato da un aumento del numero dei giorni di lavoro all'anno;
- per la modifica gestionale proposta, potrebbe essere necessario lo svolgimento della valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 interessato.



Conclusioni

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 del D.lgs.152/2006;
- l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- il punto 7 zb) dell'allegato IV parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

si rileva che la modifica gestionale proposta:

- determina, in termini di rifiuti gestiti annualmente in R5, un consistente aumento, passando da 6.000 a 14.500 t (allo stato modificato, i rifiuti gestiti sarebbero più del doppio di quelli gestiti attualmente); è inoltre previsto un incremento del numero di giorni/anno di funzionamento dell'impianto;
- il proponente prevede allo stato modificato una capacità produttiva giornaliera in R5 di 50 t, mentre allo stato autorizzato, tale capacità sarebbe di 30 t;
- può determinare un aumento significativo delle emissioni diffuse in atmosfera, del rumore e del traffico indotto, sia in termini giornalieri che in termini di giorni/anno interessati dall'impatto;

si ritiene quindi che la modifica gestionale prevista non determini variazioni alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto ma ne determini il potenziamento in termini di capacità produttiva in R5; detto potenziamento può determinare l'incremento significativo dei fattori di impatto, in termini di emissioni di polveri, rumore e traffico indotto.

Si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente.

Si ritiene inoltre necessario che, per il progetto di modifica in oggetto, siano svolte specifiche consultazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo.

Ai fini della eventuale presentazione di una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, si raccomanda alla Società in indirizzo di tenere conto di quanto previsto:

- dall'art. 19 e dagli allegati IV bis e V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- dall'art. 48 della l.r. 10/2010;
- degli allegati A e B alla D.G.R. n.1083 del 30/09/2024;
- dalle indicazioni riportate sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via>), "Guida per il proponente";
- dalla vigente pianificazione regionale in materia di rifiuti;
- dalla vigente pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria;
- dal d.p.r. 357/1997 e della l.r. 30/2015 in materia di valutazione di incidenza e dalle norme di conservazione del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS Monte Capanne e promontorio dell'Enfola;
- delle considerazioni svolte nel presente parere.



Fatto salvo quanto vorrà eventualmente osservare il Settore regionale VAS e VINCA, il procedimento di verifica di assoggettabilità dovrà comprendere la valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 interessato e pertanto dovrà essere presentato specifico Studio di incidenza.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/LG

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.